



AVVISO PUBBLICO

ATTIVAZIONE DI TIROCINI CON VOUCHER E BONUS OCCUPAZIONALE

PROGRAMMA "FLEXICURITY"

ANNUALITA' 2015

Avviso rettificato in data 18 novembre 2015

PO FSE 2007/2013 - OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

Asse II – Occupabilità

Linea di attività: e.1.1 "Progetti integrati di politiche attive del lavoro finalizzate all'inserimento/reinserimento lavorativo in favore dei disoccupati/inoccupati"

PO FSE 2014/2020 - OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

Asse I – Occupazione

Azione: 8.5.1 "Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita"

8.6.1 "Azioni integrate di politiche attive e passive"

Premessa

Il presente Avviso è finalizzato a regolamentare progetti di tirocinio con voucher e bonus occupazionale rivolti a disoccupati domiciliati in Sardegna, inseriti in un apposito elenco pubblicato su www.sardegнатirocini.it, che non possono più usufruire di ammortizzatori sociali.

Come previsto dalla Deliberazione n. 43/25 del 28.10.2014 avente ad oggetto Flexicurity "politiche attive per i lavoratori in uscita dagli ammortizzatori sociali", i soggetti destinatari potranno usufruire anche di interventi formativi, individuati a seguito della rilevazione del fabbisogno formativo specifico, condotta presso le imprese ospitanti.

Tale azione sarà oggetto di successivo Avviso a cura dell'Assessorato del Lavoro.

I progetti di tirocinio sono inseriti in un più ampio percorso di orientamento per i disoccupati beneficiari degli interventi del progetto Flexicurity i quali verranno supportati dai CSL (Centri Servizi per il Lavoro) e dai CESIL nel percorso di reinserimento al lavoro e per i quali con il tirocinio è possibile incrementare la propria occupabilità e facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. Il tirocinio sarà accompagnato da un voucher, che sostituisce la congrua indennità a carico dell'azienda ospitante in base alla vigente normativa, dell'importo di € 600,00 al mese per una durata massima di 6 mesi. Il voucher sarà erogato al tirocinante sulla base delle ore di tirocinio effettuate.

Oltre al tirocinio è prevista un'agevolazione per l'assunzione del lavoratore (bonus occupazionale), sia a seguito del tirocinio che indipendentemente da quest'ultimo. L'importo del bonus è quantificato sulla base della tipologia e durata del contratto:

- a) a tempo determinato o in somministrazione per 6-12 mesi € 4.000,00;
- b) a tempo determinato o in somministrazione superiore a 12 mesi € 6.000,00;
- c) a tempo indeterminato € 7.500,00.

Laddove l'assunzione venga effettuata prima del termine del tirocinio, il bonus sarà incrementato dell'importo residuo del voucher del tirocinio.

Nel caso in cui l'impresa opti per il bonus occupazionale da subito, senza previo avvio del tirocinio, l'importo pari a € 3.600 (valore del tirocinio) si aggiungerà, unicamente per i contratti di cui alle precedenti lettere b) e c), al bonus occupazionale corrispondente al contratto attivato.

Il bonus è considerato un aiuto di stato e sarà, pertanto, assoggettato al regime di aiuti di cui Reg. 1407/2013 "de minimis" o, in alternativa, al regime di aiuti in esenzione di cui al Reg. (UE) 651/2014.

La Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 43/25 e 50/9 del 2014, ha approvato il programma Flexicurity e stabilito la relativa dotazione finanziaria.

Le risorse finanziarie del presente Avviso sono pari a € 23.673.821,52 finalizzate alle attività di animazione, all'attivazione del tirocinio comprese le spese obbligatorie e di gestione, all'erogazione del voucher del tirocinio e all'erogazione del bonus.

Le domande di accesso al voucher per il tirocinio e di bonus occupazionale potranno essere presentate dalle imprese interessate, in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli, e saranno finanziate sino ad esaurimento dei fondi disponibili. Eventuali risorse aggiuntive saranno disposte con atti integrativi al presente Avviso.

L'intera istruttoria delle domande, sia con riferimento alla attivazione/presentazione del progetto di tirocinio sia con riferimento alla domanda delle imprese per beneficiare del Bonus occupazionale, è effettuata telematicamente attraverso il portale dell'Agenzia regionale per il Lavoro www.sardegнатirocini.it. In particolare, la presentazione del progetto di tirocinio sarà presentata dal tirocinante unitamente al soggetto ospitante successivamente alle attività di incontro fra domanda e offerta che potranno avvenire direttamente tramite l'interlocuzione fra soggetti ospitanti e lavoratori o con l'ausilio dei CSL e dei CESIL.

Tutte le comunicazioni saranno effettuate via posta elettronica e quindi sia i tirocinanti che le imprese devono assicurare per tutta la durata del tirocinio un valido indirizzo di posta elettronica personale. Tutte le operazioni devono essere eseguite dalle parti attraverso le credenziali fornite dal sistema informatico.

Art. 1 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il presente Avviso prevede diverse opportunità sia per i destinatari sia per le imprese, così come definiti all'Art. 2 del presente Avviso. Inoltre, sono previste diverse fasi per la presentazione delle istanze. Per tale ragione di seguito si indicano l'articolazione delle fasi previste e i soggetti che sono chiamati a presentare le istanze.

Fase 1. Incontro tra i tirocinanti/lavoratori e i soggetti ospitanti/imprese beneficiarie del bonus.

I soggetti ospitanti per i tirocini e le imprese che vogliono accedere al bonus per le assunzioni, possono una volta registrati sul portale www.sardegнатirocini.it, inserire nella "Vetrina domanda-offerta" messa a disposizione, annunci per la ricerca dei tirocinanti/lavoratori.

La registrazione dell'impresa avviene a cura del rappresentante legale o di altro rappresentante con diritto di firma sulla base di specifica delega/procura ovvero comprovante documentazione. Tutte le operazioni del soggetto ospitante devono essere eseguite dal rappresentante individuato attraverso le credenziali fornite dal sistema. L'utilizzo improprio delle credenziali oltre ad essere una violazione di legge in sede civile e penale comporta che gli atti conseguenti non possano essere sanati.

L'Agenzia non è responsabile degli annunci pubblicati nella Vetrina, tuttavia gli annunci che non rispettano la parità di genere e siano ritenuti discriminatori e/o offensivi saranno rimossi.

La presente Fase di attività, prevede inoltre che i CSL e i CESIL favoriscano l'interlocuzione fra domanda e offerta di lavoro in modo complementare a quanto già previsto dalle funzionalità della piattaforma.

Fase 2. Presentazione del progetto di tirocinio o della domanda di bonus occupazionale

Successivamente alla Fase 1 i soggetti ospitanti/impresе potranno presentare:

A. Il progetto di tirocinio, che va presentato dal soggetto ospitante congiuntamente al tirocinante, secondo le modalità indicate al successivo Art. 7.1.

B. La domanda di bonus occupazionale, che va presentata solo dalle imprese, secondo quanto indicato all'Art. 8.1.

Art. 2 - DESTINATARI DEL PROGRAMMA E IMPRESE PARTECIPANTI

Sono **destinatari** del presente Avviso "Tirocini con Voucher e Bonus Occupazionale del programma *Flexicurity* – 2015" tutti i soggetti che al momento della presentazione del progetto di tirocinio e/o di richiesta del bonus, possiedano tutti i seguenti requisiti:

- essere lavoratori espulsi dal sistema produttivo sardo che non possono più usufruire di ammortizzatori sociali in deroga e inseriti in un apposito elenco predisposto dall'Assessorato regionale del Lavoro. Tale elenco è pubblicato sul portale www.sardegнатirocini.it;
- essere disoccupati ai sensi dei D.Lgs 181/2000 e 297/2002 e successive modificazioni. Per rispettare questo requisito è necessario rivolgersi al CSL di riferimento del Comune in cui si è domiciliati e adempiere alle disposizioni necessarie;
- essere domiciliati in Sardegna;
- non essere legati da rapporto di coniugio, parentela ed affinità entro il secondo grado con il titolare o il legale rappresentante o i soci o coloro che rivestono cariche all'interno del soggetto ospitante; tale incompatibilità non opera per i soci di cooperative che abbiano un numero di soci uguale o superiore a 50 o per i soci che detengano un capitale sociale uguale o inferiore al 2% o per i soci accomandanti.

Con riferimento all'accesso al bonus occupazionale richiesto ai sensi del Regolamento 651/2014 i destinatari devono inoltre essere "soggetti svantaggiati" (cfr. Art.2.1 dell' "Allegato A – Requisiti di accesso ai contributi per il Bonus Occupazionale").

Possono **partecipare** alla presente procedura, nel rispetto del possesso dei requisiti successivamente esplicitati:

- i soggetti ospitanti costituiti in una delle forme giuridiche disciplinate dal diritto privato, così come definite nell'allegato B dell'Avviso presso i quali verrà realizzato il tirocinio (cfr. Art. 5.2);
- le imprese beneficiarie dell'incentivo economico a seguito dell'assunzione dei destinatari precedentemente descritti (cfr. Artt. 1.2 e 2.2 dell' "Allegato A – Requisiti di accesso ai contributi per il Bonus Occupazionale").

In ogni caso, è necessaria la registrazione sul portale www.sardegнатirocini.it.

Art. 3 - TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO

Lo strumento del tirocinio è regolamentato dalla L.196/1997, dal D.M. 142/1998, dalla L. 92/2012, e sulla base delle specifiche disposizioni di attuazione contenute nella D.G.R. 42/45 del 23.10.2012, nella D.G.R. 46/12 del 22.11.2012 nella D.G.R. 44/11 del 23.10.2013, nelle linee guida dell'Agenzia regionale per il lavoro e nelle singole disposizioni previste nel presente Avviso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda alle linee guida dei Tirocini dell'Agenzia regionale per il lavoro consultabili sul portale www.sardegнатirocini.it. In caso di dubbi interpretativi si considerano prevalenti le disposizioni del presente Avviso Pubblico rispetto a quelle delle linee guida.

Il tirocinio di inserimento e/o reinserimento non costituisce rapporto di lavoro ma è una esperienza pratica in affiancamento ad un tutor all'interno di un'impresa che consente il contatto diretto con il mondo del lavoro e offre:

- un'opportunità per i tirocinanti di acquisire competenze e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e trasversali tali da agevolare le scelte professionali e favorire l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro;
- un'occasione per i soggetti ospitanti di individuare personale da formare secondo le proprie esigenze organizzative.

Il tirocinio è soggetto alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510.

Nell'ambito del presente Avviso, il tirocinio ha una durata di 6 mesi. Non sono ammesse richieste di attivazione per tirocini di durata inferiore o superiore. Il tirocinio inizierà il primo lunedì del primo mese e terminerà l'ultima domenica del sesto mese.

L'orario delle attività previste nel tirocinio di cui al presente avviso è di 30 ore settimanali.

È garantita ad ogni tirocinante la copertura assicurativa presso l'INAIL e per la Responsabilità Civile verso terzi. Gli oneri relativi a tali assicurazioni sono a carico dell'Agenzia regionale per il lavoro.

Il soggetto ospitante e il tirocinante possono, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, interrompere il tirocinio – di comune accordo o anche unilateralmente – prima della data di fine tirocinio prevista nel progetto di tirocinio approvato.

Art. 4 - VOUCHER

Il tirocinio, in quanto non costituisce un rapporto di lavoro, non prevede nessuna forma di retribuzione, tuttavia ad ogni tirocinante viene garantito un voucher mensile lordo di € 600,00 per 6 mesi di tirocinio pari a € 3.600,00 a titolo di congrua indennità ai sensi della vigente normativa.

Il voucher è erogato mensilmente al tirocinante a seguito della validazione del Libretto delle presenze da parte del soggetto ospitante. Nel riepilogo del libretto alla voce "chiuso" deve comparire la dicitura "SI". Tale validazione ha valore solo se eseguita dal soggetto ospitante on-line sul portale dedicato www.sardegnatirocini.it.

Il voucher è proporzionato alle ore di presenza mensili effettivamente svolte e alle ore di assenza giustificate. È prevista una riduzione del voucher proporzionale alle ore intere di assenza ingiustificata. Il voucher viene ridotto di 1/130 per ogni ora di assenza ingiustificata. L'assenza ingiustificata viene sempre arrotondata per eccesso all'ora intera.

Nel caso di interruzione del tirocinio, per il mese oggetto dell'interruzione il calcolo del voucher da erogare è effettuato considerando 1/130 del voucher intero per ogni ora di tirocinio effettuata (comprese le assenze giustificate).

L'erogazione del primo voucher è subordinata alla ricezione da parte dell'Agenzia della documentazione richiesta in sede di approvazione del progetto di tirocinio presentato.

L'erogazione dei voucher in seguito ad interruzione o conclusione del tirocinio è subordinata alla compilazione on-line delle relazioni finali sul tirocinio da parte del soggetto ospitante e del tirocinante, nonché alla trasmissione della "certificazione chiusura libretto" debitamente firmata da parte del soggetto ospitante. Tali adempimenti devono essere effettuati entro 30 giorni dalla conclusione effettiva del tirocinio a pena di decadenza dal beneficio.

In caso di accertamento di violazione delle norme in materia di rapporto di lavoro da parte delle autorità preposte, o in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci l'Agenzia si riserva di predisporre la revoca del contributo e/o la restituzione delle somme erogate.

Il tirocinante in fase di predisposizione del progetto dovrà dichiarare un proprio codice IBAN attraverso il quale ricevere l'accreditamento del voucher. Il conto corrente di riferimento deve essere obbligatoriamente intestato al tirocinante. L'Agenzia regionale per il lavoro declina ogni responsabilità per eventuali sottrazioni del voucher da parte dei cointestatari, nel caso di c/c bancario o altro prodotto finanziario intestato ad altri soggetti oltre al tirocinante. In alternativa potrà essere disposta l'erogazione del voucher secondo la modalità della "Rimessa diretta".

Eventuali modifiche alla modalità di pagamento del voucher, per aver valore, devono essere comunicate esclusivamente attraverso il portale e prima della chiusura delle presenze del mese di riferimento.

I voucher percepiti dai tirocinanti sono fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso in cui il tirocinante abbia maturato nel corso dell'anno fiscale altri redditi da lavoro, oltre ai voucher percepiti per il tirocinio, dovrà obbligatoriamente effettuare la dichiarazione dei redditi sulla base del reddito complessivo dell'anno di riferimento, corrispondendo, se tenuto, tasse e imposte previste dalla legislazione vigente.

Al soggetto ospitante è data facoltà di integrare con risorse proprie il voucher assegnato dal programma "Flexicurity". Tale scelta dovrà essere indicata nel progetto di tirocinio e dovrà seguire i criteri di erogazione previsti dalle linee guida.

L'intera gestione dello strumento del tirocinio è effettuata esclusivamente attraverso il portale dedicato www.sardegnatirocini.it, tutte le comunicazioni saranno effettuate via posta elettronica.

Art. 5 - SOGGETTI COINVOLTI PER L'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI

Ai fini dell'attivazione dei tirocini è necessaria la collaborazione di 3 soggetti: soggetto promotore, soggetto ospitante, tirocinante.

Il **soggetto promotore** è l'Agenzia regionale per il lavoro che supporta il soggetto ospitante e il disoccupato nella predisposizione di un progetto di tirocinio coerente con le finalità del programma "Flexicurity", approva e attiva il progetto di tirocinio e gestisce gli adempimenti amministrativi collegati;

I **soggetti ospitanti** sono quelli costituiti in una delle forme giuridiche disciplinate dal diritto privato indicate nell'allegato B al presente Avviso. Possono ospitare un numero limitato di tirocinanti e devono rispettare le regole concordate con l'Agenzia in un'apposita convenzione, nelle linee guida e nel presente avviso;

I **tirocinanti** sono soggetti disoccupati di cui all'elenco pubblicato sul portale www.sardegnatirocini.it ed in possesso dei requisiti di cui agli Artt. 2 e 5.3.

Art. 5.1 - SOGGETTO PROMOTORE

L'Agenzia regionale per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna è il soggetto promotore dei tirocini del presente avviso e ha il compito di:

- promuovere gli interventi di cui al presente Avviso;
- fornire un supporto alla corretta predisposizione del progetto di tirocinio per il tramite di un tutor progettista appositamente accreditato presso il CSL o il CESIL di riferimento del disoccupato;
- procedere all'attivazione, tutoraggio e monitoraggio dei tirocini;
- garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti presso l'INAIL e con polizza RC verso terzi;
- effettuare il pagamento mensile dei voucher ai tirocinanti sulla base delle regole previste nel presente Avviso, nelle linee guida e sulla base delle presenze certificate dal soggetto ospitante;
- rilasciare l'attestato di certificazione ai tirocinanti pubblicandolo direttamente nell'area personale del tirocinante sul portale www.sardegnatirocini.it;
- vigilare sul corretto andamento del tirocinio;
- effettuare la rilevazione del fabbisogno formativo del singolo tirocinante in collaborazione con il soggetto ospitante.

Art. 5.2 - SOGGETTI OSPITANTI

Sono considerati soggetti ospitanti, ai sensi del presente Avviso, quelli indicati all'Art. 2 e in possesso dei requisiti indicati nel presente articolo.

I soggetti ospitanti devono obbligatoriamente avere almeno una sede operativa in Sardegna nella quale ospitare i tirocinanti.

Il soggetto ospitante deve avere almeno un dipendente a tempo indeterminato e può ospitare un numero di tirocini con voucher secondo le seguenti proporzioni:

- da 1 a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;
- da 6 a 24 dipendenti a tempo indeterminato: 2 tirocinanti;
- oltre 24 dipendenti a tempo indeterminato: il 10% di tirocinanti sulla base dei dipendenti a tempo indeterminato.

In deroga al criterio generale, come previsto nelle Linee Guida all'art. 6, è possibile attivare un tirocinio presso un soggetto ospitante che non abbia dipendenti a tempo indeterminato, limitatamente ad un tirocinante e per un periodo massimo di 6 mesi, a condizione che il titolare/legale rappresentante svolga la propria attività nella sede di svolgimento del tirocinio, garantendo sempre al tirocinante il tutoraggio e il rispetto delle tutele inderogabili previste dalle norme.

Per le aziende stagionali operanti nel settore del turismo, ai fini del rapporto tra tirocinanti e dipendenti, si terrà conto anche dei dipendenti assunti a tempo determinato a condizione che, per ciascun dipendente a tempo determinato considerato, la durata del relativo contratto sia superiore a quella del tirocinio e tale da avere inizio prima dell'avvio e termine dopo la conclusione del tirocinio (*Deroga per le aziende stagionali che operano nel settore del turismo – Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale – prot. 1405/AG-26 del 18.09.1998*).

Il soggetto ospitante deve garantire un'attività di tutoraggio così come regolamentato dalle Linee Guida dell'Agenzia. Il tutor del soggetto ospitante deve essere individuato tra i propri lavoratori dipendenti o nella persona del titolare/legale rappresentante, in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto di tirocinio. Il soggetto ospitante deve garantire il tutoraggio per tutta la durata del tirocinio. Ciascun tutor non può seguire più di tre tirocinanti contemporaneamente.

Ogni soggetto ospitante può presentare un numero di progetti di tirocinio pari al numero di tirocinanti che può ancora ospitare in base alla regolamentazione dei tirocini. Il numero di progetti di tirocinio che ogni soggetto ospitante può presentare è pari alla differenza tra i tirocini che può ospitare in base alla regolamentazione sui limiti numerici e quelli in corso al momento della presentazione del progetto.

I soggetti ospitanti devono essere in regola con:

- il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi (DURC);
- la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

I soggetti ospitanti non devono:

- aver effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda di attivazione. Sono fatti salvi quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, e quelli derivanti da specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative così come previsto nelle Linee guida all'art.5.
- avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.

Il soggetto ospitante è tenuto a validare on line il Libretto delle presenze, compilato giornalmente dal tirocinante; tale azione è necessaria per l'erogazione puntuale del voucher al tirocinante.

I soggetti ospitanti possono demandare alcuni adempimenti connessi alla compilazione e presentazione della richiesta di attivazione del tirocinio a soggetti esterni, con o senza potere di firma, appositamente autorizzati. I soggetti ospitanti restano in ogni caso responsabili per tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla regolamentazione sui Tirocini di cui al presente Avviso.

Il soggetto ospitante che si renda responsabile di ripetute o gravi inadempienze della normativa civile, penale o amministrativa o delle disposizioni dettate per i tirocini, sarà invitato dall'Agenzia regionale per il lavoro a fornire gli opportuni chiarimenti oltre che a cessare eventuali inadempienze entro un congruo termine, con possibilità – ad insindacabile giudizio dell'Agenzia regionale per il lavoro – di inibire con provvedimento motivato del Direttore l'accesso alle successive richieste di attivazione di Tirocini.

I soggetti ospitanti per poter presentare un progetto di tirocinio devono essere iscritti sul portale www.sardegнатirocini.it secondo la procedura illustrata al successivo Art. 7 del presente Avviso.

Art. 5.3 - TIROCINANTI

Possono essere avviati ai tirocini i destinatari di cui all'Art. 2 del presente Avviso.

I tirocinanti per poter presentare un progetto di tirocinio devono essere registrati sul portale www.sardegнатirocini.it.

Inoltre il destinatario non deve:

- aver frequentato più del 60% delle ore previste dal progetto di tirocinio qualora sia già stato beneficiario di un tirocinio attivato nell'ambito del programma Flexicurity;

- essere legato da rapporto di coniugio, parentela ed affinità entro il secondo grado con il titolare o il legale rappresentante o i soci o coloro che rivestono cariche all'interno del soggetto ospitante; tale incompatibilità non opera per i soci di cooperative che abbiano un numero di soci uguale o superiore a 50 o per i soci che detengano un capitale sociale uguale o inferiore al 2% o per i soci accomandanti;
- essere stato legato allo stesso soggetto ospitante per il quale si intende svolgere il tirocinio da qualsiasi rapporto di job experience, servizio civile, lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato anche occasionale. Tale limitazione decade decorsi 2 anni dal termine del rapporto e se viene motivata la necessità di adeguamento delle competenze del tirocinante. Il calcolo dei 2 anni decorre dalla data di presentazione del progetto di tirocinio. Non vengono considerati a tal fine i tirocini curriculari. Tale limitazione non si applica se il rapporto con il soggetto ospitante sopra indicato, anche di tirocinio, ha avuto una durata inferiore al mese;
- essere iscritto ad un ordine o albo professionale relativo alla stessa professione per il quale si intende effettuare il tirocinio.

Tutte le operazioni del tirocinante devono essere eseguite attraverso le credenziali fornite dal sistema. L'utilizzo improprio delle credenziali oltre ad essere una violazione di legge in sede civile e penale comporta che gli atti conseguenti non possano essere sanati.

Il tirocinante è tenuto a compilare giornalmente on-line il Libretto delle proprie presenze. La compilazione giornaliera di tale libretto è necessaria per l'erogazione puntuale del voucher al tirocinante stesso.

Con riferimento al presente Avviso, viste le caratteristiche dei destinatari, non si applicano le limitazioni previste dalle Linee Guida dei Tirocini dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui:

- all'art. 3 "... Aver già svolto un tirocinio o aver avuto qualsiasi rapporto di job experience, servizio civile, lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato anche occasionale per lo stesso profilo professionale, equivalente o assimilabile dal punto di vista delle mansioni ...".
- all'art. 18 "... Per gli autisti e per tutti coloro che utilizzano macchinari il rischio collegato all'attività svolta non è compatibile con lo strumento del tirocinio, pertanto non saranno attivati tirocini che comprendano tali attività...".

Si precisa inoltre che, qualora il tirocinante frequenti il tirocinio per meno del 60% delle ore previste dal progetto, può ripresentare una nuova richiesta di attivazione tirocinio una sola volta.

Art. 6 - INFORMAZIONE E PROMOZIONE

In seguito alla pubblicazione del presente Avviso è previsto un periodo di attività di informazione, promozione e animazione territoriale gestita dalla Direzione Generale dell'Assessorato al Lavoro della Regione e dall'Agenzia regionale per il lavoro. I destinatari dell'intervento potranno così acquisire maggiore conoscenza del programma "Flexicurity" e potranno informarsi sulle condizioni di partecipazione e sulle relative scadenze.

I CSL e i CESIL saranno il punto di riferimento principale sul territorio del programma Flexicurity dove gli utenti potranno acquisire le informazioni sul programma e un supporto alla ricerca dell'impresa e alla gestione dei diversi adempimenti.

Art. 7 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI TIROCINIO

In seguito alle attività di incontro di cui alla Fase 1 del presente Avviso, possono presentare il progetto di tirocinio, secondo le modalità di seguito descritte, i soggetti ospitanti e i candidati tirocinanti iscritti al portale www.sardegнатirocini.it.

A partire dal 11.05.2015 e fino al 31.03.2016, il soggetto ospitante e il tirocinante, con il supporto di un operatore del Centro Servizi per il Lavoro (CSL) o dei Centri di Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (CESIL) - di riferimento del Tirocinante o del soggetto ospitante - accreditato dall'Agenzia regionale per il lavoro, predispongono sul portale www.sardegнатirocini.it il progetto di tirocinio.

A tal fine il soggetto ospitante e il tirocinante devono completare le ulteriori apposite fasi di registrazione sul portale www.sardegнатirocini.it. In particolare:

- il soggetto ospitante inizia la compilazione del progetto di tirocinio e abbina il tirocinante inserendo nell'apposito campo del progetto il codice fiscale del lavoratore scegliendo fra quelli di cui all'elenco pubblicato sul portale;
- il tirocinante abbinato, accetta l'abbinamento e continua la compilazione del progetto di tirocinio per le parti di propria competenza;

- il soggetto ospitante e tirocinante richiedono al soggetto promotore l'assegnazione di un tutor progettista che fornirà un supporto alla predisposizione del progetto;
- il soggetto promotore assegna al progetto un tutor progettista;
- terminata la compilazione del progetto soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante devono validare la stessa versione del progetto.

Il progetto è considerato regolarmente presentato quando compare nel sistema la scritta "All'approvazione del soggetto promotore" e viene assegnato un codice progetto definitivo. Il progetto presentato on-line, ovvero prima dell'approvazione, non deve essere inviato in forma cartacea all'Agenzia regionale per il lavoro.

Soggetto ospitante e tirocinante devono essere immediatamente disponibili all'attivazione del tirocinio al momento della presentazione del progetto e non possono richiedere di posticiparne l'inizio.

Art. 7.1 - TERMINI E MODALITÀ DI APPROVAZIONE E GESTIONE DEI PROGETTI DI TIROCINIO CON VOUCHER

L'Agenzia istruisce a sportello, sulla base dell'ordine di presentazione, i progetti presentati. L'Agenzia attiva i tirocini con decorrenza dal primo lunedì di ogni mese.

Compatibilmente con il numero di domande presentate entro il giorno 20 del mese, l'Agenzia attiva i tirocini con decorrenza il primo lunedì del mese successivo.

Soggetto ospitante e tirocinante riceveranno all'indirizzo di posta elettronica, indicato in fase di registrazione, la comunicazione di approvazione del progetto. In caso di progetto approvato lo stesso verrà pubblicato nell'area "personale" del portale integrato delle date di inizio e fine del tirocinio e del nominativo del tutor del soggetto promotore.

Il progetto approvato con i diversi allegati dovrà essere firmato in originale nelle parti indicate nel progetto e corredato dalle copie dei documenti di identità già precaricate nel sistema informativo in fase di registrazione, entro il primo mese di tirocinio. Tale obbligo deve essere rispettato anche in caso di interruzioni. La documentazione firmata deve essere scansionata (salvata in formato PDF) e inviata all'Agenzia regionale per il lavoro per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo agenzia lavoro@pec.regione.sardegna.it.

Nel caso in cui il soggetto ospitante abbia attivato più di un tirocinio dovrà essere inviata una PEC per ogni progetto approvato.

Solo eccezionalmente, in mancanza di PEC da parte del soggetto ospitante, il progetto può essere inviato per raccomandata A.R. o consegnato direttamente all'ufficio protocollo dell'Agenzia regionale per il lavoro.

Non sono ammesse firme di soggetti differenti da quelli indicati nei documenti approvati.

In caso di progetto rifiutato il rigetto verrà notificato al soggetto ospitante tramite PEC o in alternativa via raccomandata A.R.

L'approvazione di progetti di tirocinio relativi a soggetti ospitanti o tirocinanti che sono inadempienti riguardo alle procedure di chiusura di precedenti tirocini sarà sospesa fino alla regolarizzazione delle procedure stesse. Immotivati e reiterati inadempimenti possono portare al rigetto del progetto presentato.

Tutte le comunicazioni concernenti l'attivazione e gestione del tirocinio, avverranno per tutti i soggetti coinvolti attraverso le funzionalità del portale e attraverso la posta elettronica all'indirizzo indicato tra i dati personali registrati sul portale stesso, che comporta elezione di domicilio informatico. Pertanto la validità dell'indirizzo di posta elettronica e la riconducibilità dello stesso all'utente registrato, sono considerati presupposti essenziali per la partecipazione al programma. Irregolarità riscontrate dall'Agenzia riguardo a tali presupposti possono comportare la sospensione o interruzione del progetto di tirocinio e la conseguente perdita del voucher.

Durante il tirocinio, soggetto ospitante e tirocinante devono:

- compilare il libretto on-line delle presenze e delle assenze. Il soggetto ospitante dovrà validare il libretto on line mensilmente per permettere l'erogazione del voucher;
- conservare i documenti relativi alle assenze giustificate;
- tenere costantemente aggiornata l'anagrafica e astenersi da utilizzare le credenziali di soggetti non più coinvolti nel progetto e provvedere alla loro tempestiva sostituzione.

Terminato il tirocinio ed entro 30 giorni dal termine stesso, il soggetto ospitante deve chiudere il Libretto delle presenze e compilare la Relazione Finale. Il tirocinante deve compilare la relazione finale di propria competenza. "La certificazione di chiusura libretto" prodotta dal sistema informativo, debitamente firmata dal soggetto ospitante deve essere scansionata (salvata in formato PDF) e inviata all'Agenzia regionale per il lavoro per posta elettronica certificata (PEC)

all'indirizzo agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it. Tale adempimento è obbligatorio per permettere l'erogazione del saldo del voucher e la regolarizzazione delle posizioni assicurative. Nel caso in cui il soggetto ospitante abbia attivato più di un tirocinio dovrà essere inviata una PEC per ogni progetto concluso.

Tutti i documenti prodotti dal sistema informativo e approvati telematicamente devono essere firmati in originale e custoditi dal soggetto ospitante per 3 anni dalla chiusura del POR FSE 2007-2013 ai sensi dell'Art. 90 del Reg (CE) 1083/2006 e successive modifiche, e messi a disposizione per le attività di controllo.

Copia di tale documentazione deve essere fornita dal soggetto ospitante al tirocinante.

Art. 8 - BONUS OCCUPAZIONALE

Come già detto, con il presente Avviso oltre a prevedere l'attivazione di tirocini, si intende favorire l'occupazione dei destinatari dell'intervento attraverso l'erogazione di incentivi finalizzati alla loro assunzione da parte delle imprese registrate come soggetti ospitanti sul portale www.sardegnatirocini.it (come definito all'Art.1 del presente Avviso), mediante il riconoscimento di un bonus occupazionale.

L'assunzione del destinatario potrà avvenire al termine del tirocinio (o eventualmente prima del termine stesso) oppure in alternativa al tirocinio stesso. Tramite questa misura, quindi, le imprese potranno optare tra due alternative:

- assumere il tirocinante durante o al termine del percorso di tirocinio avviato nell'ambito del presente Avviso;
- oppure*
- assumere direttamente un lavoratore tra i destinatari di cui al presente Avviso, senza previa attivazione del tirocinio.

Le sopraindicate finalità dovranno essere perseguite nel rispetto di quanto espressamente previsto dal presente Avviso, dal documento "**Allegato A – Requisiti di accesso ai contributi**" parte integrante del presente Avviso, in cui si riportano dettagliatamente **i requisiti di partecipazione delle imprese** che richiedono l'incentivo e dei **tirocinanti/destinatari** che si vogliono assumere, i **costi ammissibili** e i **riferimenti essenziali dei regimi di aiuto indicati**, ai fini della richiesta dell'incentivo ai sensi dei Regolamenti (UE) n.1407/2013 e n. 651/2014, e comunque dalle norme in materia di aiuti di stato.

Il bonus occupazionale prevede un contributo diversificato a seconda del tipo di contratto che le imprese andranno ad attivare, così definito:

- A) **€ 4.000** per assunzione a tempo pieno con contratto a tempo determinato o in somministrazione per 6-12 mesi;
- B) **€ 6.000** per assunzione a tempo pieno con contratto a tempo determinato o in somministrazione superiore a 12 mesi;
- C) **€ 7.500** per assunzione a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato.

A tale componente, si andrà ad aggiungere la parte residua del voucher di € 3.600,00 non erogata al tirocinante a seguito della trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro prima della scadenza naturale dello stesso tirocinio.

Nel caso in cui si proceda all'assunzione diretta, senza aver effettuato il tirocinio, unicamente per i contratti di cui alle precedenti lettere B) e C), la somma di € 3.600,00 sarà attribuita per intero al datore di lavoro (sotto forma di bonus occupazionale).

Il contributo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, che in ogni caso non può essere inferiore al 60% del tempo pieno. In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti: l'importo spettante si ottiene moltiplicando l'importo pieno per la percentuale che indica l'orario parziale rispetto all'orario normale.

Il bonus occupazionale è destinato ai lavoratori di cui all'elenco pubblicato sul portale www.sardegnatirocini.it così come identificati nell'Art. 2 del presente Avviso ed in possesso degli ulteriori requisiti indicati negli Artt. 1.1 e 2.1 dell' "Allegato A – Requisiti di accesso ai contributi".

I contributi di cui al bonus occupazionale si configurano come aiuto di Stato e devono, quindi, rispettare la normativa comunitaria vigente in materia. L'incentivo può essere richiesto, a scelta dei datori di lavoro, ai sensi:

- del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 alla serie L. 352) – *d'ora in poi de minimis*;
- oppure*
- del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014– *d'ora in poi Reg. 651/2014*.

Art. 8.1 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI BONUS

La Domanda di richiesta di assegnazione del contributo relativo al bonus occupazionale, presentata dalle Imprese in possesso dei requisiti dettagliati negli Art. 1.2 e 2.2 del citato "Allegato A – Requisiti di accesso ai contributi", avviene attraverso il portale dedicato www.sardegnairegione.it. Per poter presentare la domanda di richiesta di bonus il datore di lavoro dovrà essere registrato regolarmente nello stesso portale.

Il primo stadio consiste nella compilazione della richiesta di bonus *on line* relativa all'assunzione del lavoratore prescelto, mediante l'invio della domanda di assegnazione dell'incentivo redatta sulla base della modulistica fornita dall'Agenzia. La documentazione firmata deve essere scansionata e inviata all'Agenzia regionale per il lavoro per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo agenzia lavoro@pec.regione.sardegna.it.

Nelle more della piena informatizzazione della procedura di presentazione delle domande di contributo sarà disponibile la modulistica in formato cartaceo scaricabile dal portale www.sardegnairegione.it.

L'Agenzia Regionale del Lavoro provvederà a verificare l'ammissibilità della domanda di contributo, l'importo dello stesso richiesto in relazione al tipo di assunzione dichiarata, la disponibilità residua delle risorse stanziare per il Bonus Occupazionale e determinerà l'ammissione a finanziamento della domanda, dandone notifica all'Impresa beneficiaria all'indirizzo di PEC dichiarata in sede di registrazione.

Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le Domande di richiesta del bonus, presentate a partire dal 01.06.2015 e fino ad esaurimento dei fondi disponibili, saranno ritenute ammissibili se:

- conformi ai requisiti e alle caratteristiche delle imprese, di cui all'Art. 1.2 (*de minimis*) oppure all'Art. 2.2 (Reg. 651/2014) dell'"Allegato A – Requisiti di accesso ai contributi";
- relative a destinatari in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 del presente Avviso e, nel caso in cui il regime di aiuti sia il Reg. 651/2014, rientrati nelle categorie ammesse di cui all'Art. 2.1 dell'"Allegato A – Requisiti di accesso ai contributi";
- compilate sulla base degli appositi allegati (A1 o A2) previsti nel presente Avviso;
- sottoscritte, corredate della documentazione richiesta, scansionate e inviate mediante PEC, come richiesto nel presente articolo.

La scansione dovrà essere salvata in formato PDF e dovrà essere inviata una PEC per ogni richiesta. PEC cumulative comportano l'esclusione della richiesta.

L'assenza di anche una sola delle condizioni sopra indicate costituisce motivo di esclusione della domanda.

Inoltre, la mancata comunicazione di ogni variazione relativa agli importi ricevuti a titolo di aiuto rispetto a quanto dichiarato nel momento di presentazione della Domanda e fino al momento dell'erogazione del contributo comporterà la **decadenza** della domanda stessa.

Dalla ricezione della notifica di ammissione a finanziamento, il datore di lavoro ha 10 gg di tempo per stipulare il contratto di lavoro, avviare il contratto, effettuare le CO – UNILAV e sottoscrivere la "Nota di adesione" redatta sulla base del *fac simile* che verrà messo a disposizione dall'Agenzia.

Il secondo stadio consiste nella conferma *on line* dell'avvenuta assunzione entro i termini stabiliti. A tal fine, per completare la procedura *on line* il datore di lavoro dovrà inviare tramite PEC la scansione:

- del contratto di lavoro sottoscritto nel quale deve essere riportato l'importo lordo della retribuzione;
- della ricevuta della comunicazione della CO – UNILAV;
- della nota di adesione sottoscritta e corredata del documento di identità del sottoscrittore.

A seguito dell'invio della documentazione sopra elencata e dell'esito positivo delle verifiche da parte dell'Agenzia - che sarà notificato via PEC all'impresa - la stessa potrà quindi richiedere l'erogazione del contributo.

Art. 8.2 - RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini dell'erogazione del contributo da parte dell'Agenzia, le Imprese beneficiarie, successivamente alla "Notifica di concessione" da parte di Agenzia circa la regolarità della documentazione inviata via PEC (contratto di lavoro, comunicazione CO-UNILAV e nota di adesione sottoscritta) ed entro 45 giorni dalla notifica stessa, devono presentare richiesta di erogazione cui deve essere obbligatoriamente allegata una garanzia fideiussoria, stipulata a favore dell'Agenzia, rinnovabile e di natura irrevocabile, incondizionata ed escutibile a semplice richiesta dell'Agenzia stessa. Tale documentazione, entro i termini indicati dovrà essere inviata, firmata in ogni sua parte, corredata del documento di identità del firmatario e scansionata, via PEC all'Agenzia.

La durata della fideiussione dovrà coprire un arco temporale che va dalla richiesta di erogazione fino a 6 mesi successivi alla durata del contratto per cui si richiede l'incentivo. Nel caso di contratto a tempo indeterminato la durata del contratto viene equiparata a quella di un contratto a 12 mesi.

L'importo deve essere pari al 100% dell'incentivo stesso maggiorato della somma dovuta a titolo di interesse legale annuo vigente.

La fidejussione può essere bancaria o in forma di polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da:

- banche di cui decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii.;
- imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del t.u. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con DPR 13 febbraio 1959, n.449 e ss.mm.ii, e ricomprese nell'elenco annualmente redatto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante le società obbligate a prestare fideiussioni a titolo di cauzione, nei confronti dello stato e di altri enti pubblici;
- intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii. a ciò abilitati.

Verificata la regolarità della documentazione trasmessa l'Agenzia procederà alla liquidazione dell'incentivo.

Si sottolinea che l'incentivo sarà riconosciuto solo a fronte della rendicontazione puntuale delle spese sostenute in termini di costi ammissibili indicati all' "Allegato A – Requisiti di accesso ai contributi", salvo l'eventuale determinazione da parte della Regione di modalità di applicazione delle modalità semplificate di cui all'art. 11 par. 3 lettera b) del Reg. 1081/06, e all'art. 67 par. 1 del Reg. 1303/2013, che saranno eventualmente comunicate ai beneficiari dell'aiuto in tempo utile per le operazioni di rendicontazione e controllo e comunque al più tardi alla stipula della nota di adesione.

Ai fini della rendicontazione delle spese occorrerà fornire:

- la documentazione attestante il mantenimento delle assunzioni nel periodo considerato: buste paga riportanti per i mesi agevolati, la dicitura "Documento utilizzato parzialmente sull'Operazione cofinanziata FSE" e l'importo imputato;
- la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle competenze nette per tutto il periodo contrattuale: copia dei bonifici bancari contenenti il CRO dell'operazione, copia degli assegni circolari, copia degli assegni bancari intestati al lavoratore, nonché copia degli estratti di c/corrente da cui risultino le relative movimentazioni finanziarie. In nessun caso saranno ammessi i pagamenti, di qualsiasi importo, effettuati in contanti;
- le copie delle quietanze dei modelli F24 attestanti il pagamento delle ritenute operate e degli oneri sociali per tutto il periodo contrattuale.

Nel caso in cui i costi ammissibili rendicontati non consentano di giustificare l'intero ammontare dell'incentivo e del relativo cofinanziamento privato, ove obbligatorio, l'incentivo sarà proporzionalmente ridotto e verrà richiesta la restituzione delle somme eccedenti già erogate maggiorate degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme già erogate. E' fatto salvo il diritto della stessa Amministrazione di rivalersi per l'importo in questione sulla polizza fidejussoria, in caso di mancato rimborso nei termini.

La fidejussione sarà estinta a seguito dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile finale dell'intervento.

Art. 8.3 - CONTROLLO E MONITORAGGIO

In attuazione dei regolamenti CE sul controllo delle agevolazioni finanziarie concesse nell'ambito dei fondi comunitari, l'Agenzia è responsabile del monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dei progetti finanziati.

L'Agenzia può, in ogni momento, effettuare controlli in itinere ed ex post presso l'Impresa beneficiaria al fine di verificare l'effettiva continuità e conformità delle assunzioni nonché la veridicità delle dichiarazioni autocertificate. I Beneficiari dovranno fornire ogni informazione o documentazione necessaria in qualunque momento.

Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al contributo concesso dovrà essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dei Beneficiari ubicate nel territorio della Regione Sardegna.

E' fatto obbligo alle imprese beneficiarie di trasmettere i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale alle scadenze stabilite dall'Amministrazione e attraverso il sistema informatico SIL-FSE, pena la sospensione dei pagamenti.

L'Agenzia, anche tramite altri soggetti appositamente incaricati, potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche volte a controllare l'effettiva occupazione dei lavoratori e la loro corretta remunerazione.

Art. 8.4 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE E REVOCA DEL CONTRIBUTO

L'Impresa beneficiaria che verrà ammessa al contributo ha l'obbligo di adempiere a quanto stabilito dall'Avviso e dalla domanda di ammissione all'incentivo presentata e approvata.

Il beneficiario ha inoltre l'obbligo di inviare via PEC, come già indicato all'Art. 8.1 del presente Avviso, la "Nota di adesione" (sottoscritta e corredata del documento di identità del sottoscrittore) che contenga le seguenti dichiarazioni di impegno a:

- non risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro oggetto del contributo, se non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o conseguentemente alle dimissioni del lavoratore;
- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di riferimento, gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti;
- applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- non superare, mediante aiuti concessi sulla base del *de minimis*, il massimale d'importo previsto per l'anno finanziario in corso al momento della presentazione della domanda di assegnazione e i due esercizi finanziari precedenti;
- conservare tutta la documentazione di spesa per almeno 10 anni ed esercizi finanziari dalla concessione dell'ultimo aiuto individuale a norma dei presenti regimi e, in ogni caso, per i tre anni successivi alla chiusura del POR FSE Sardegna 2007-2013, così come indicato all'art. 90 del Reg. (CE) 1083/06 e successive modifiche, nonché nel rispetto di quanto stabilito all'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 nei casi di finanziamento a valere sul POR FSE 2014-2020;
- consentire ai preposti organi di controllo della Regione, anche tramite altri soggetti appositamente incaricati, dell'Unione Europea, dello Stato, in qualsiasi momento ogni verifica, ex-ante, in-itinere, ex-post, volta ad accertare la corretta realizzazione delle attività;
- fornire, secondo le modalità stabilite dalla Regione, tutti i dati finanziari e fisici, nonché ulteriori informazioni ritenute utili ai fini del controllo, monitoraggio e valutazione *in itinere* ed *ex post*, attinenti la realizzazione delle azioni oggetto di contributo e, comunque, entro 15 (quindici) giorni dalla eventuale richiesta dell'Amministrazione su carta e/o supporto informatico, nelle forme e modalità stabilite dalla normativa vigente. L'Amministrazione, unitamente agli altri organismi regionali, nazionali e comunitari competenti, potrà effettuare, in qualsiasi momento, verifiche volte a controllare la corretta gestione amministrativa e contabile delle attività;
- presentare la documentazione richiesta nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso;
- trasmettere i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale alle scadenze stabilite dall'Amministrazione e attraverso il sistema informatico SIL-FSE,
- comunicare tutte le informazioni ed i dati richiesti per consentire le attività di controllo e monitoraggio;
- adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa di riferimento.

Sarà disposta la revoca totale dell'Aiuto, con restituzione di quanto già percepito, nei seguenti casi:

- a) perdita di uno o più requisiti su cui si è basata l'ammissione al finanziamento;
- b) mancata osservanza degli obblighi stabiliti nel presente Avviso e contenuti nella nota di adesione;
- c) documentazione presentata dall'Impresa Beneficiaria, o relative dichiarazioni, irregolari, false o incomplete;
- d) licenziamento, per ragioni diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo, dei lavoratori interessati;
- e) violazione delle norme sul cumulo degli Aiuti stabilite nel *de minimis*, nel Reg. 651/2014 e nell'Avviso;
- f) mancato invio della nota di adesione;
- g) mancato invio, nei termini previsti, della richiesta di erogazione secondo quanto disposto dall'Art. 8.2 dell'Avviso.

Sarà disposta la revoca parziale dell'Aiuto, che comporterà la rideterminazione del contributo, nei seguenti casi:

- cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, morte, pensionamento o licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ai sensi della normativa vigente;
- riduzione dell'orario di lavoro e/o della durata del contratto rispetto a quanto dichiarato nella Domanda di contributo;
- rendicontazione non sufficiente a giustificare l'intero ammontare del contributo.

In caso di violazioni comportanti, ai sensi del presente articolo o secondo la vigente normativa, la revoca totale o parziale del finanziamento, si opererà secondo quanto previsto dal Vademecum per l'Operatore-Versione 4.0.

Art. 9 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie del presente Avviso sono pari a € 23.673.821,52 di cui:

- € 6.973.821,52 provenienti dal PO FSE 2007/2013 – Asse II Occupabilità – Linea di Attività e.1.1 "Progetti integrati di politiche attive del lavoro finalizzate all'inserimento/reinserimento lavorativo in favore dei disoccupati/inoccupati";
- € 6.700.000,00 di risorse regionali (bilancio ARL);
- € 10.000.000,00 provenienti dal PO FSE 2014/2020 – Asse I Occupazione – Obiettivo specifico 8.5 "Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata"; obiettivo specifico 8.6 "Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori in situazioni di crisi" per il target soggetti del settore tessile espulsi dal mercato del lavoro.

Le risorse a valere sul POR 2014/2020 saranno utilizzate prevalentemente per l'erogazione dei bonus occupazionali e comunque una volta esaurita la possibilità di utilizzo delle risorse a valere sul POR 2007/2013.

In ogni caso, si specifica che al fine di attuare quanto previsto nella DGR 43/25 che stabilisce di assicurare il percorso di tirocinio a tutti i destinatari, per tale percorso si stima uno stanziamento pari a circa 15 Meuro. Il resto delle risorse sarà dedicato ai bonus occupazionali, fermo restando che la Regione si riserva sia la possibilità di modificare tale ripartizione indicativa, in base al tiraggio delle diverse Misure stabilite nel presente avviso, sia la possibilità di stanziare ulteriori risorse, previo accertamento delle disponibilità in bilancio.

Art. 10 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Susanna Vidili dell'Agenzia regionale per il lavoro.

La struttura organizzativa incaricata della realizzazione dell'intervento è l'U.O. Sistemi del Lavoro.

Il diritto di accesso alla documentazione può essere esercitato rivolgendosi all'URP dell'Agenzia regionale per il lavoro secondo termini e modalità indicati nella L.R. 47/1986, nella L. 241/1990, nel D.P.R. 184/2006 oltre che nella Deliberazione Giunta Regionale N. 38/5 del 6.8.2009.

Art. 11 - PUBBLICITÀ

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito www.sardegna.tirocini.it e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e dell'Agenzia regionale per il lavoro.

Verrà data ampia diffusione del presente Avviso sia attraverso gli organi di stampa che attraverso interventi sul territorio.

Ogni eventuale modifica all'Avviso sarà pubblicizzata sul sito www.sardegna.tirocini.it e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e dell'Agenzia regionale per il lavoro.

Art. 12 - INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che:

- il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel presente procedimento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti. In particolare essi non saranno soggetti a diffusione né ceduti a terzi ed il loro trattamento è destinato esclusivamente all'espletamento delle attività istituzionali ed a comunicazioni e notizie inerenti il procedimento in questione, nei limiti di cui agli art. 18-19 del D.Lgs. 196/2003;
- il trattamento sarà svolto, prevalentemente con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro e dei propri dipendenti o collaboratori incaricati ed i dati raccolti saranno archiviati presso l'archivio cartaceo dell'Agenzia regionale per il lavoro oltre che inseriti in un'apposita banca dati elettronica detenuta e gestita dall'Agenzia regionale per il lavoro;
- il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l'eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell'interessato in relazione al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura;
- l'art. 7 del Codice Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. L'esercizio dei diritti di cui al presente capo può essere esercitato facendo apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: sardegna.tirocini@regione.sardegna.it.

A tal fine si comunica che titolare del trattamento è l'Agenzia regionale per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna nella persona del Direttore in carica.

Il destinatario del tirocinio o del bonus deve autorizzare espressamente il soggetto ospitante/impresa beneficiaria al trattamento dei propri dati.

Art. 13 - INFORMAZIONI, CONTATTI E RICHIESTA CHIARIMENTI

Ulteriori informazioni saranno messe a disposizione degli utenti attraverso il portale www.sardegna.tirocini.it e presso i Centri Servizi per il Lavoro.

Orari di apertura al pubblico dell'Agenzia regionale per il lavoro - Via Is Mirrionis 195 - 09122 CAGLIARI

Ufficio Relazioni con il Pubblico e Ufficio Protocollo

- dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13,
- il martedì e il mercoledì, anche di pomeriggio, dalle 16 alle 17.

Tel. 070/6067039 - PEC agenzia.lavoro@pec.regione.sardegna.it

Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell'Avviso potranno essere presentate mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica flexicurity@regione.sardegna.it, o utilizzando la funzione del portale "Assistenza on-line"

Alle richieste di chiarimento verrà data risposta attraverso appositi chiarimenti sul sito www.sardegna.tirocini.it nella sezione "FAQ" del portale.

Art. 14 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Avviso si inquadra nel seguente ambito normativo:

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio UE, disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione, recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999, come modificato dal Regolamento (CE) n. 284 del 7.04.2009;

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999, come modificato dal Regolamento (CE) n. 396 del 6.05.2009;

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione CE, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

D.P.R. n. 196 del 3/10/2008 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione", relativo alle norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali;

POR Sardegna FSE 2007/2013, da ultimo approvato dalla Commissione Europea con Decisione Comunitaria C(2013)4582 del 19/7/2013, in modifica alle precedenti versioni approvate con Decisioni C(2007)6081 del 30/11/2007 e C(2012)2362 del 3/4/2012;

Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle risorse finanziarie per l'attuazione del POR FSE Sardegna di cui la Giunta Regionale ha preso atto da ultimo con D.G.R. n. 9/44 del 10/03/2015;

D.Lgs n. 82 del 7/03/2005, "Codice dell'amministrazione digitale";

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

POR SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014;

Deliberazione n. 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto "POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza"

Vademecum per l'operatore disponibile sul sito www.regione.sardegna.it;

Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2007/2013, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 18/6/2008 e ss.mm.ii. (nelle more dell'approvazione dei Criteri di selezione validi per il POR 2014/2020);

Manuale delle procedure per i Responsabili di Linea e gli Organismi Intermedi per i controlli di I livello versione 3.0 agosto 2012;

Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013;

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014;

L. 196 del 24/06/1997, art. 18, "Tirocini Formativi e di Orientamento";

D.M. 142 del 25/03/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";

Deliberazione n. 43/25 del 28.10.2014 avente ad oggetto Flexicurity "politiche attive per i lavoratori in uscita dagli ammortizzatori sociali";

Deliberazione n. 50/9 del 16.12.2014 avente ad oggetto POR FSE 2007-2013. Aggiornamento del quadro riepilogativo delle competenze e rimodulazione finanziaria interna agli assi per il POR FSE 2007-2013. Modifica parziale delle Delib.G.R. n. 40/3 del 14.10.2014 e n. 43/25 del 28.10.2014;

Atto aggiuntivo all'Accordo del 04.02.2009 per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio, ai sensi dell'art.59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, sottoscritto in data 17.03.2015;

Atto di indirizzo sui Tirocini e i Bonus Occupazionali dell'Assessore del lavoro prot. 815 del 17.04.2015;

Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento attivati dall'Agenzia regionale per il lavoro Aprile 2015 approvate con determinazione ARL n.308 del 24 aprile 2015.

Cagliari, 18 novembre 2015

Agenzia Regionale per il Lavoro
Organismo Intermedio PO FSE 2007/2013

Firmato
Il Direttore
Massimo Temussi

Allegato A – Requisiti accesso ai contributi per il Bonus Occupazionale

DEFINIZIONI

Nel presente Allegato, parte sostanziale e integrante dell'Avviso "Attivazione di tirocini con Voucher e Bonus Occupazionali" si applicano le seguenti definizioni:

"**Amministrazione**": l'Agenzia Regionale del Lavoro – Organismo Intermedio del PO FSE 2007/2013.

"**Regione**": la Regione Autonoma della Sardegna.

"**Avviso**": l'Avviso pubblico "Attivazione di tirocini con Voucher e Bonus Occupazionali".

"**Destinatari**": i disoccupati oggetto delle misure previste dall'Avviso, individuati all'art. 2 dell'Avviso e negli articoli 1.1 e 2.1 del presente Allegato.

"**Impresa**": si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica; in particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica

"**Aiuto**": qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all' art. 107, co. 1 del Trattato (TFUE);

"**Regimi di aiuti**": i regimi di aiuto di Stato contemplati nell'Avviso: i) "*de minimis*"; ii) Reg. 651/2014.

"**de minimis**": Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 alla serie L. 352).

"**Reg. 651/2014**": Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014.

"**Beneficiario/i**": l'impresa o le imprese beneficiarie dell'Aiuto, individuate all'Art. 2 dell'Avviso e agli Artt. 1.2 e 2.2 del presente Allegato.

"**Contributo**": l'importo dell'aiuto determinato nei limiti massimi stabiliti in base alle modularità di cui all'art. 8 dell'Avviso.

"**Domanda**": la domanda di richiesta di assegnazione del contributo da presentarsi con le modalità di cui all'art. 8.1 dell'Avviso, con riferimento ai contenuti di cui ai facs simile Allegati 1 e 2.

"**Impresa in difficoltà**": un'impresa ai sensi dell'art. 2, comma 18 del Reg 651/2014.

"**Impresa unica**": un'impresa ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2 del *de minimis*.

"**Costi ammissibili**": sono le tipologie di costo ritenute formalmente ammesse dall'Avviso e dal presente Allegato e per le quali è possibile ottenere un rimborso.

A.1 - RICHIESTA DEL CONTRIBUTO *IN DE MINIMIS*

Art. 1.1 - DESTINATARI

L'applicazione del *de minimis* non richiede il possesso di ulteriori requisiti aggiuntivi ai destinatari individuati all'Art. 2 dell'Avviso.

Art. 1.2 - IMPRESE BENEFICIARIE

Possono accedere al Bonus Occupazionale previsto nella presente sezione A.1 dell'Allegato A all'Avviso le Imprese registrate come soggetto ospitante sul portale www.sardegna.tirocini.it che decidano di procedere all'assunzione del destinatario (registrato come tirocinante nel medesimo portale) al termine del tirocinio (o eventualmente prima del termine stesso) oppure in alternativa al tirocinio stesso.

In particolare, per accedere al contributo, le Imprese devono:

1. impiegare i destinatari in attività/settori che non sono esclusi dall'ambito del *de minimis*. Ove l'impresa operi anche nei settori esclusi dal *de minimis*, la stessa deve garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione *de minimis* non beneficino degli aiuti;
2. avere unità produttiva/e o sede operativa nel territorio della Regione;
3. essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68/99;
4. osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
5. essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge;
6. essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
7. non avere in corso e/o non avere effettuato nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di presentazione della Domanda, licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per ragioni diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo;
8. non aver in essere, o non aver avuto in essere, contratti a tempo indeterminato con il lavoratore per il quale viene richiesto il bonus ai sensi del presente Avviso nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di presentazione della Domanda;

Per quanto riguarda il requisito richiesto al precedente punto 1) si specifica che il *de minimis*, come stabilito all'art 1 par. 1 dello stesso, si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione:

- a) della pesca e dell'acquacoltura;
- b) della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (nei casi disciplinati dal *de minimis* stesso);
- d) degli aiuti per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada;
- e) degli aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri;
- f) degli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Si ribadisce inoltre che, nel caso in cui l'Impresa operi nei settori di cui alle lettere a), b) o c) sopra citati, ma operi anche in uno o più dei settori ammessi o svolga anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione *de minimis*, lo stesso si applicherà agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, ferma restando la necessità di garantire la separazione delle attività o la distinzione dei costi delle diverse attività esercitate (quelle per cui si applica il regolamento e quelle per cui non si applica).

Art. 1.3 - COSTI AMMISSIBILI E LIMITAZIONI

Ai fini del riconoscimento dell'incentivo in *de minimis* è ammissibile il 100% dei costi salariali relativi all'avvenuta assunzione, nel rispetto delle tempistiche e delle condizioni specificate all'Art. 8.1 dell'Avviso, previa rendicontazione a costi reali dei costi salariali sostenuti (effettivamente pagati) dall'Impresa. Non sono richiesti ulteriori requisiti in capo ai destinatari.

L'entità del bonus è quella indicata, nell'Art.8 dell'Avviso, secondo le modularità ivi stabilite e relative alla durata dei contratti di lavoro sottoscritti con i destinatari.

In ogni caso, l'incentivo potrà essere accordato solo nella misura in cui lo stesso, concesso a un'Impresa unica, secondo la definizione di cui al *de minimis*, non comporti il superamento del massimale di 200.000 euro (100.000 se si tratta di Impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), in cui devono essere ricompresi anche tutti gli altri eventuali altri aiuti a titolo di *de minimis* ricevuti dalla stessa Impresa unica nell'arco dell'esercizio finanziario in corso e dei due precedenti, sulla base di quanto previsto dal *de minimis* (art. 3, paragrafo 2 del Regolamento *de minimis*); l'aiuto di Stato richiesto deve, pertanto, essere di valore pari o inferiore alla capienza residua dell'Impresa, calcolata togliendo alla soglia gli aiuti *de minimis* concessi all'Impresa nell'arco dei tre esercizi finanziari considerati.

Come stabilito dal *de minimis* (art. 2, par. 2 del Regolamento *de minimis*) si specifica che, con "Impresa unica" s'intende l'insieme di imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- un' Impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra Impresa;
- un' Impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra Impresa;
- un' Impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra Impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un' Impresa azionista o socia di un'altra Impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra Impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Il rispetto delle soglie sopra indicate deve sussistere alla data della concessione dell'aiuto di Stato. A tal fine, verrà richiesta all'Impresa una dichiarazione *de minimis* contenente l'impegno a comunicare eventuali variazioni intervenute tra la data della domanda e la data di concessione dell'aiuto. Successivamente, verrà richiesto all'Impresa di confermare la situazione dichiarata alla domanda o di indicare le eventuali variazioni intervenute alla data della concessione dell'aiuto, al fine di verificare il rispetto delle soglie predette. In caso di eventi incidenti sull'assetto dell'impresa – quali fusioni, acquisizioni o scissioni – intervenuti prima della concessione dell'aiuto e nel periodo di riferimento, si applicano i paragrafi 8 e 9 dell'art. 3 del *de minimis*.

Art. 1.4 - REGOLE DI CUMULO

Gli aiuti previsti dalla presente sezione A.1 dell'Allegato A all'Avviso sono cumulabili con altri incentivi di natura economica o contributiva all'assunzione previsti da norme generali che non costituiscono aiuto di Stato in quanto non hanno carattere selettivo, o che non prevedono costi specifici ammissibili.

Fermo restando il divieto, per l' Impresa unica, di superare l'importo massimo di 200.000 euro (100.000 se si tratta di Impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) nell'arco del periodo dell'esercizio finanziario in corso e dei due esercizi precedenti sulla base del *de minimis* (Reg. 1407/2013) così come precedentemente indicato, gli Aiuti possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis". Inoltre, gli aiuti del presente Avviso, possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento.

Gli aiuti previsti dalla presente sezione A.1 dell'Allegato all'Avviso sono, inoltre, cumulabili:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuto più elevati applicabili in base al Reg. 651/2014, in base ad altri regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione.

E' fatto obbligo ai beneficiari del contributo di cui al presente Avviso, pena decadenza immediata dello stesso, di comunicare al Responsabile del procedimento di cui all'Art. 10 dell'Avviso ogni variazione relativa agli importi ricevuti a titolo di Aiuto rispetto a quanto dichiarato al momento della presentazione della Domanda di assegnazione dell'incentivo (vedi Art. 8.1) e fino al momento dell'erogazione del contributo, entro e non oltre 10 giorni dalle suddette variazioni.

A.2 - RICHIESTA DEL CONTRIBUTO IN OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014

Art. 2.1 - DESTINATARI

L'applicazione del Reg. 651/2014 richiede, ai destinatari individuati all'Art. 2 dell'Avviso, il possesso di ulteriori requisiti. Nello specifico i destinatari devono essere lavoratori svantaggiati.

Rientrano tra i lavoratori svantaggiati coloro che, al momento dell'assunzione, soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Art. 2.2 - IMPRESE BENEFICIARIE

Possono accedere al Bonus Occupazionale previsto nella presente sezione A.2 dell'Allegato A all'Avviso le Imprese registrate come soggetto ospitante sul portale www.sardegna.tirocini.it che decidano di procedere all'assunzione del destinatario (registrato come tirocinante nel medesimo portale) al termine del tirocinio (o eventualmente prima del termine stesso) oppure in alternativa al tirocinio stesso.

In particolare, per accedere al contributo, le Imprese:

- a. non devono versare in condizioni di difficoltà¹;
- b. non devono, al momento della concessione dell'aiuto, risultare destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ivi compresi i casi previsti dal D.P.C.M. 23 maggio 2007, oppure, ancorché destinatarie di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, le imprese devono aver provveduto al rimborso all'autorità competente o al deposito di tale aiuto in un conto bloccato. Le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell'Italia (impegno Deggendorf);
- c. non devono operare in attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- d. essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68/99;
- e. osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
- f. essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge;
- g. essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- h. non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ivi compresi i casi previsti dal D.P.C.M. 23 maggio 2007;

¹ Si definisce "Impresa in difficoltà", ai sensi dell'art. 2, comma 18 del Reg. 651/2014, un'Impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- (a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate; ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
- (b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della Direttiva 2013/34/UE;
- (c) qualora l'Impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- (d) qualora l'Impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- (e) nel caso di un'Impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'Impresa sia stato superiore a 7,5 e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'Impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

- i. non aver in essere, o non aver avuto in essere, contratti a tempo indeterminato con il lavoratore per il quale viene richiesto il bonus ai sensi del presente Avviso nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di presentazione della Domanda;
- j. come stabilito dal Reg. 651/2014, l'assunzione dei soggetti destinatari delle azioni di reinserimento lavorativo incentivato, di cui all'Art 2.1 della presente sezione A.2 dell'Allegato A all'Avviso, non deve necessariamente corrispondere ad un incremento netto del numero dei dipendenti dell'Impresa rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, ma è necessario che il posto o i posti occupati dalle nuove assunzioni, non si siano resi vacanti in seguito di licenziamento per riduzione di personale, ma si siano resi vacanti in seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa;
- k. con riferimento ai settori esclusi qualora un' Impresa svolga molteplici attività, riconducibili sia ai settori esclusi che ai settori inclusi, lo stesso potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Reg. 651/2014;
- l. Si precisa che in applicazione dell'art. 1, par. 5, lett. a), del Reg. 651/2014 la condizione relativa alla presenza di una sede in Sardegna deve essere soddisfatta al momento del primo pagamento relativo all'aiuto concesso.

Art. 2.3 - COSTI AMMISSIBILI

L'entità del bonus è quella indicata, nell'Art.8 dell'Avviso, secondo le modularità ivi stabilite e relative alla durata dei contratti di lavoro sottoscritti con i destinatari rientranti nella categoria "lavoratore svantaggiato come definito all'Art. 2.1 della sezione A.2 del presente Allegato.

Il riconoscimento degli incentivi, che rappresentano il valore massimo concedibile, è subordinato alla rendicontazione a costi reali dei costi salariali sostenuti (effettivamente pagati) dall'Impresa, secondo le seguenti intensità massime di aiuto:

- un massimo del 50% dei costi salariali sostenuti per un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione, (art. 32 del Reg. 651/2014), per ogni assunzione a tempo pieno con contratto a tempo determinato o in somministrazione per 6-12 mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore ai 12 mesi occorrerà considerare i mesi effettivi di occupazione inferiori ai 12;
- un massimo del 50% dei costi salariali sostenuti per un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione, (art. 32 del Reg. 651/2014), per ogni assunzione a tempo pieno con contratto a tempo determinato o in somministrazione superiore a 12 mesi;
- un massimo del 50% dei costi salariali sostenuti per un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione, (art. 32 del Reg. 651/2014), per ogni assunzione a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato.

Per "costo salariale" si intende l'importo totale effettivamente sostenuto dall'Impresa in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante il periodo di tempo considerato.

Art. 2.4 - REGOLE DI CUMULO

Gli aiuti di cui alla presente sezione A.2 dell'Allegato A all'Avviso, in quanto collegati a costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del Reg. 651/2014, possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuto più elevati applicabili in base al Reg. 651/2014, in base ad altri regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione.

I presenti aiuti di Stato non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del Reg. 651/2014.

Infine, i presenti aiuti sono cumulabili con altri incentivi di natura economica o contributiva all'assunzione previsti da norme generali che non costituiscono aiuto di Stato in quanto non hanno carattere selettivo, o che non prevedono costi specifici ammissibili.

ALLEGATO B - CLASSIFICAZIONE DELLE FORME GIURIDICHE DELLE UNITÀ

1 Forme disciplinate dal diritto privato

1.1 Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo

- 1.1.10 Imprenditore individuale agricolo
- 1.1.20 Imprenditore individuale non agricolo
- 1.1.30 Libero professionista
- 1.1.40 Lavoratore autonomo

1.2 Società di persone

- 1.2.10 Società semplice
- 1.2.20 Società in nome collettivo
- 1.2.30 Società in accomandita semplice
- 1.2.40 Studio associato e società di professionisti
- 1.2.50 Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria

1.3 Società di capitali

- 1.3.10 Società per azioni
- 1.3.20 Società a responsabilità limitata
- 1.3.30 Società a responsabilità limitata con un unico socio
- 1.3.40 Società in accomandita per azioni

1.4 Società Cooperativa

- 1.4.10 Società cooperativa a mutualità prevalente
- 1.4.20 Società cooperativa diversa
- 1.4.30 Società cooperativa sociale
- 1.4.40 Società di mutua assicurazione

1.5 Consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese

- 1.5.10 Consorzio di diritto privato
- 1.5.20 Società consortile
- 1.5.30 Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese
- 1.5.40 Gruppo europeo di interesse economico

1.6 Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi

- 1.6.10 Ente pubblico economico
- 1.6.20 Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000
- 1.6.30 Azienda pubblica di servizi alle persone ai sensi del d.lgs n. 207/2001

1.7 Ente privato con personalità giuridica

- 1.7.10 Associazione riconosciuta
- 1.7.20 Fondazione (esclusa fondazione bancaria)
- 1.7.30 Fondazione bancaria
- 1.7.40 Ente ecclesiastico
- 1.7.50 Società di mutuo soccorso
- 1.7.90 Altra forma di ente privato con personalità giuridica

1.8 Ente privato senza personalità giuridica

- 1.8.10 Associazione non riconosciuta
- 1.8.20 Comitato
- 1.8.30 Condominio
- 1.8.90 Altra forma di ente privato senza personalità giuridica

1.9 Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia

- 1.9.00 Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia